

Interpellanza n. 24

presentata in data 18 dicembre 2023

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Bora, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri

Stabilizzazione dei lavoratori precari reclutati tramite le liste di collocamento del Comparto nel ruolo tecnico ed amministrativo del SSN presso le AST regionali

Premesso che:

- Con determina del direttore generale AST Ancona n. 1403 del 27/09/2023, si rinvia ad un successivo e separato provvedimento le determinazioni riguardanti il personale reclutato ai sensi dell'art. 16 della legge 28/02/1987 n. 56 s.m. e i. subordinatamente all'acquisizione del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica richiesto dal Dipartimento Salute della Regione Marche con PEC prot. n. 885263 dell'11/07/2023.

Preso atto che:

- Attraverso questo rinvio, l'AST di Ancona non si pronuncia sulla sorte del "personale reclutato, e da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento".

Rilevato che:

- L'art. 1, comma 268, della legge 234/2021 e s.m. e i. stabilisce che - al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste di attesa e per consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza COVID 19 - gli enti del servizio sanitario nazionale possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio sanitario reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive in coerenza col piano triennale dei fabbisogni di personale.

- Va tuttavia ricordato che la disciplina legislativa in esame è stata modificata dal decreto legge 29/12/22 n. 198 così da comportare delle agevolazioni sia attraverso il differimento al 31/12/2024 del termine (inizialmente fissato al 31/12/2023) per il conseguimento dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 L. 30/12/2021 n. 234, sia ampliando l'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione in quanto l'art. 4 comma 9 septiesdecies recita che "le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 268 della L.30/12/2021 n. 234, si applicano, previo esperimento di procedura selettiva, e in coerenza col PTFT, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del SSN, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'art. 11, comma 1 del decreto legge 30/04/2019 n. 35 convertito con modifiche dalla legge 25/06/2019 n. 60".

Il riferimento al previo esperimento di procedura selettiva è dunque riferibile solo all'ipotesi in cui si proceda alla stabilizzazione di personale già reclutato con specifiche tipologie contrattuali, garantendo che l'assunzione avvenga senza ledere i principi di trasparenza e imparzialità.

La stessa giunta regionale, con DGR 1787/2022, in esecuzione della suddetta normativa approvava le linee di indirizzo per il completamento per le procedure di stabilizzazione (stabilizzazione Madia) e per l'avvio delle stabilizzazioni COVID.

Alla luce di quanto sopra, nella sopramenzionata determina n. 1403 del 27/09/2023 dell'AST Ancona, si fa presente che alla nozione di "procedure concorsuali" (di cui all'art. 1 comma 268) è necessario dare un'accezione ampia, tale da ricomprendere anche gli avviamenti dalle liste di collocamento che presuppongono da parte del centro dell'impiego l'emissione di un bando, la valutazione dei candidati con la redazione di una graduatoria oltre all'esame di idoneità a cura dell'Ente reclutante nel rispetto della stessa graduatoria.

Lo stesso Decreto Legislativo 25/05/2017 è stato poi modificato ed integrato dalla legge 27.12.2019 n. 160 e dalla legge 28.02.2020 n. 8, prospettando un'applicazione "dinamica" delle procedure in esso previste ampliando di conseguenza la platea dei beneficiari.

Le suddette modifiche affermano come prioritaria l'esigenza di superare il precariato, ridurre il ricorso a contratti a termine e valorizzare la professionalità dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Constatato che:

- Anche altre Regioni, come per esempio l'Umbria, hanno provveduto a stabilizzare i lavoratori precari reclutati tramite le liste di collocamento del Comparto nel ruolo tecnico ed amministrativo del SSN, diversamente a quanto sta accadendo nelle Marche.

Tenuto conto che:

- Le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni avvengono con contratto individuale di lavoro o tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta che garantiscano in misura adeguata l'accesso all'esterno; oppure mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della vigente legislazione, per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Tutto ciò premesso e considerato

INTERPELLANO

Il Presidente della Giunta Regionale e l'assessore competente:

- per sapere quale sia la politica del governo regionale sulla stabilizzazione dei precari della Pubblica Amministrazione.

- per conoscere, in particolare, cosa è stato fatto per i lavoratori precari reclutati tramite le liste di collocamento del Comparto nel ruolo tecnico ed amministrativo del SSN presso le AST regionali.